



# COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 178 Reg. Delibere

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas" per integrazione manifestazione Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva "Callas Heritage"

L'anno Duemilaventidue il giorno Diciotto del mese di Novembre alle ore 17:00 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	Si
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

### IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 178 del 18/11/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

pag.1

**OGGETTO:** Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas" per integrazione manifestazione Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva "Callas Heritage"

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### RICHIAMATI:

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".
- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

### DATO ATTO CHE:

- Dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
- Il Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, "senza fini di lucro, neanche indiretti".
- Il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo "le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata", anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
- Anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".
- L'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come "elemento essenziale" delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Delibera di GIUNTA nr. 178 del 18/11/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

RICHIAMATA la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo.

RICHIAMATO il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che "non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale".

VISTI i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un'accezione tecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, come tradizione, intende promuovere il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazioni sociali e culturali mediante l'organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

DATO ATTO che la valorizzazione e promozione dell'associazionismo e la valorizzazione del territorio favorisce tra i cittadini, la diffusione della cultura del bene comune, la coesione, la protezione sociale, lo sviluppo della persona, il tutto creando occasioni di socializzazione e integrazione al fine di un miglioramento della qualità della vita;

RITENUTO che l'associazionismo è volto alla diffusione del bene comune, allo sviluppo della persona ed è un diritto fondamentale, la cui esplicazione deve essere garantita a tutti e che, pertanto, il Comune deve favorire il più possibile la valorizzazione della promozione associativa e la valorizzazione del territorio, secondo i principi contenuti nell'art. 3 e 118 della costituzione;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 213 del 29.12.2020 avente ad oggetto: "Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas" - sostegno al progetto "Zevio città della Callas" con la quale l'Amministrazione si impegnava a sostenere le iniziative promosse dall'Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas" in memoria della cantante lirica legata per storia e vicende personali al territorio di Zevio;

CONSIDERATO che l'accordo di collaborazione derivante dal provvedimento sopra citato scadrà il 31.12.2023;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 54 in data 12.04.2022 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas" per Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva "Callas Heritage" con la quale a presentazione del bilancio preventivo è stato assegnato un contributo pari ad € 30.000,00;

CONSIDERATO che con nota prot. 10894 del 25.05.2022 è stato presentato il bilancio consuntivo della manifestazione sopra citata con uno sbilancio tra entrate e uscite pari ad € 5.585,52 per il quale l'Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas ha richiesto un ulteriore contributo;

CONSIDERATA meritevole di approvazione la richiesta dell'Associazione sopra citata, in atti, tenuto conto che l'Associazione nell'ambito del "Festival Callassiano" ha realizzato un programma di iniziative culturali finalizzate a far conoscere la figura di Maria Callas e come la stessa fosse fortemente legata al territorio e alla storia di Zevio, in particolare ha provveduto all'organizzazione e gestione dell'inaugurazione della sala espositiva "Callas Heritage" dedicata a Maria Callas Meneghini svoltasi il 23.04.2022 e una serie di eventi musicali e culturali che hanno accompagnato il momento dell'inaugurazione della nuova sede museale che si sono svolti dal 23.04.2022 al 01.05.2022 tra il Centro Civico Culturale e la Sala Consigliare del Comune di Zevio;

RICONOSCIUTA l'importanza culturale e sociale dell'iniziativa che ha previsto numerosi eventi di intrattenimento a favore della cittadinanza, finalizzati a creare momenti culturali e di aggregazione;

CONSIDERATO che la scelta di promuovere tale iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale, culturale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

PRESO ATTO che, alla luce del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che l'Associazione citata risulta regolarmente iscritta all'albo delle associazioni (art 2, comma 1, Regolamento Albo delle Associazioni);

PRESO ATTO che, alla luce del richiamato regolamento comunale per la concessione di contributi, la definizione dell'entità del contributo viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;

PRESO ATTO del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo

Delibera di GIUNTA nr. 178 del 18/11/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

per la Lombardia n°1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n°137 del 16.03.2011;

DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione del triennio 2022-2024;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) contenente il Piano degli Obiettivi e Piano della performance per l'anno 2022, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 169 del Testo Unico degli enti locali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 11.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Variazione di bilancio n. 5 – 2022";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 11.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, a seguito di variazione n. 5 al Bilancio finanziario di previsione 2022-2024";

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213";

RITENUTO per le motivazione sopra esposte di riconoscere all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas" un contributo a copertura delle spese sostenute per l'organizzazione degli eventi culturali sopra illustrati per un importo complessivo massimo pari ad € 5.870,00;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Demografici-Cultura, Sport e Tempo Libero provvederà con propria determinazione all'impegno della spesa e alla successiva liquidazione, previa rendicontazione delle spese sostenute accompagnate dalle relative "pezze giustificative" nel rispetto dei criteri e modalità previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia e sopra richiamate ed in particolare nel rispetto della previsione di cui al comma primo dell'art. 12 della Legge 241/1990, come declinata nel Regolamento Comunale;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, decreto-legge 174/2012;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

## D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI CONCEDERE all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas"

Delibera di GIUNTA nr. 178 del 18/11/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

con sede in Piazza S. Toscana 2/A Zevio (VR) C.F. 93194740234, per l'organizzazione e gestione del Festival Callassiano 2022 e l'inaugurazione della sala espositiva "Callas Heritage" dedicata a Maria Callas Meneghini un contributo, a copertura delle spese, per un importo massimo di € 5.870,00.

2. DI DARE ATTO che l'impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza del Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Demografici-Cultura, Sport e Tempo Libero che provvederà con apposito provvedimento impegnando la spesa di € 5.870,00 al PEG cap. 1788.00.02, denominato "Trasferimento ad altri soggetti – contributi Enti/Associazioni Ecc. Teatri, Attiv. Culturali e Serv. diversi" del bilancio Finanziario di previsione 2022/2023/2024, annualità 2022, nel rispetto dei criteri e modalità previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia e richiamate in premessa con particolare riferimento al comma primo dell'art. 12 della Legge 241/1990, come declinato nel Regolamento Comunale;
3. DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;
4. DI DARE ATTO, altresì, dell'osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell'art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale con particolare riferimento all'obbligo di rendicontazione puntuale delle spese sostenute accompagnate dalla relative "pezze giustificative";
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde consentire all'Associazione il rientro delle spese sostenute.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA CONTI

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria  
**Oggetto:** Callas" per integrazione manifestazione Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della  
sala espositiva "Callas Heritage"

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 14/11/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
U.O SERVIZI DEMOGRAFICI -CULTURA, SPORT, TEMPO  
LIBERO  
LORENA.TOSI

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.*



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria  
**Oggetto:** Callas" per integrazione manifestazione Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della  
sala espositiva "Callas Heritage"

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 15/11/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA  
Dott.ssa GIULIA BRUNELLO

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.*



**COMUNE DI ZEVIO**  
**Provincia di Verona**

**Deliberazione di Giunta Comunale n. 000178 del 18/11/2022**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 21/11/2022 al 06/12/2022.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
ELEONORA VOTANO